Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 111° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1274**.
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco . . . . Pag. 2468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1275**.
Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in Rivoli . Pag. 2468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1276**.
Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 2469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **1277**.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, di Ancona, ad acquistare un complesso immobiliare . . Pag. 2470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. **1278**.
Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione. Pag. 2470

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **153**.
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ciriè . . . . . . Pag. 2470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **154**.
Trasferimento del posto di tecnico laureato dall'Istituto di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma all'Istituto di geologia nucleare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa . Pag. 2470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. **155**.
Trasferimento del posto di professore universitario di ruolo dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla facoltà di magistero della stessa università. Pag. 2471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **156**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e di S. Lorenzo martire, nel comune di Villa Minozzo . . . . Pag. 2471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **157**.
Mutamento della denominazione dell'associazione laicale con fini di religione, denominata « Aiuto alla Chiesa perseguitata », con sede in Grottaferrata . . . . Pag. 2471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **158**.
Mutamento della denominazione dell'istituto delle suore « Povere figlie di S. Antonio », in Ariccia . . Pag. 2472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **159**.
Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile . . . . Pag. 2472

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.
Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette . Pag. 2472

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Piemonte . Pag. 2472

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Piemonte . . . . Pag. 2472

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Lombardia Pag. 2473

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Lombardia Pag. 2473

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Veneto . Pag. 2473

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Veneto Pag. 2473

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Liguria Pag. 2474

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Liguria . . Pag. 2474

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Emilia-Romagna. Pag. 2474

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione dell'Emilia-Romagna . . . Pag. 2475

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Toscana Pag. 2475

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Toscana . . Pag. 2475

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Umbria Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione dell'Umbria . . . . . Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione delle Marche . Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione delle Marche . . . . . . Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Lazio . . . Pag. 2477

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Lazio . . . . Pag. 2477

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione degli Abruzzi . . Pag. 2477

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione degli Abruzzi . . . . Pag. 2477

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Molise . . . Pag. 2478

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Molise . . . . Pag. 2478

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Campania . Pag. 2478

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Campania . . . . Pag. 2478

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Puglia . . Pag. 2479

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Puglia . . . . Pag. 2479

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Basilicata . Pag. 2479

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Basilicata . . . . Pag. 2479

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Calabria . . Pag. 2480

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.
Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Calabria . . . . Pag. 2480

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1970.
Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica, dell'anno scolastico 1969-70 . . . . Pag. 2480

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1970.
Materie sulle quali verteranno le prove per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1969-70 . . . . . . Pag. 2485

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Notificazione del Governo italiano all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato . . . Pag. 2491

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo », con sede in Barete Pag. 2491

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fra pescatori », con sede in Anguillara Sabazia . Pag. 2491

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 2491

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bologna. Pag. 2491

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle seconde cattedre di storia del diritto italiano e di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna Pag. 2491

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. Pag. 2491

Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 2491

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2492

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2493

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2493

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Agnano » . . . . Pag. 2493

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 2493

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ente nazionale per la cellulosa e per la carta:

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche . . . . Pag. 2494

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, in possesso di laurea conseguita con almeno i pieni voti legali (99/110) . . . . Pag. 2495

Ministero dei lavori pubblici: Esito del concorso a premio per un « manifesto » sulla sicurezza della circolazione stradale . . . . Pag. 2496

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 20 APRILE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1970. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1970. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1962, sorteggiate per l'ammortamento e rimborsabili dal 1° giugno 1970. — **A.L.A. - Azionaria Laterizi Adriatica, società per azioni, in Pescara:** Obbligazioni 8 % 1962-1972 sorteggiate il 21 marzo 1970. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970 (n. 390299/8551 di repertorio). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970 (n. 390301/8553 di repertorio). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970 (n. 390300/8552 di repertorio). — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970. — **Società Italiana Prefabbricati - S.I.P., società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1970. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 10 aprile 1970. — **Terry Ferraris & C. - Società elettrotecnica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1970. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1970 (Prestito del 23 giugno 1962). — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 25 marzo 1970. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 25 marzo 1970. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1974 sorteggiate il 10 aprile 1970. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-74 sorteggiate il 13 aprile 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI - Elettricità 5,50 % annullate e sorteggiate il 7 aprile 1970. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1970. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1970. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970 per l'importo di L. 2.400.000. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970 per l'importo di L. 9.500.000.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1274**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di San Giovanni Bianco gestisce l'ospedale civile del predetto comune;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, n. 2950, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di S. Giovanni Bianco è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 19 febbraio 1969 e 10 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:

Immobili:

a) edifici, non ancora censiti in catasto, formati da due corpi di fabbrica, di cui il primo in piano seminterrato e tre piani fuori terra, con una volumetria complessiva di mc. 1765,4;

b) area edificatoria: metri quadrati 7.620, individuati dai mappali numeri 321, 2927, 2932/*B*, 3216/*A*, 3308/*C*, 322/*B* e metri quadrati 3990, individuati dai mappali numeri 306 e 320;

Mobili: mobili, attrezzature, arredi etc. specificatamente indicati nell'elenco allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

Passività: mutui, per la quota parte non ancora estinta, contratti per l'ampliamento e completamento di opere e per l'acquisto di attrezzature ospedaliere.

Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nel Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1275**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in Rivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti il regio decreto 14 aprile 1864, con il quale è stato approvato lo statuto della Congregazione di carità di Rivoli (Torino), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali, e il regio decreto 20 marzo 1939, mediante il quale l'Ospedale degli infermi e l'Ospizio Capello, di Rivoli, sono stati decentrati dall'E.C.A.;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1° marzo 1969, n. 8773, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedale degli infermi » di Rivoli, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 18 dicembre 1968, 15 gennaio 1969, 21 maggio 1969, 26 maggio 1969 e 17 giugno 1969, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale degli infermi », con sede in Rivoli (Torino), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:

Immobili:

1. — Sede dell'ospedale:

a) convento del Carmelo, via dell'Ospedale;

b) padiglione ostetrico, via Balegno;

c) farmacia, via Fellegna,

mq. 3200.

2. — Nuovo edificio ospedaliero:

terreno, in catasto, F. 29, n. 100-101-109, strada provinciale Rivoli-Rivalta, mq. 75.897.

3. — Cascine Peretti:

a) fabbricato colonico con due case rustiche, stalle, cortile ed orto; in catasto F. 25, n. 176-177, via Peretti, mq. 1.482;

b) seminativo (fabbricabile), in catasto F. 26, n. 108 *C*, strada Tetti, mq. 793;

c) prato irriguo, in catasto F. 24, n. 10, corso IV Novembre, mq. 16.536;

d) seminativo, in catasto F. 27, n. 40, corso IV Novembre, mq. 8.109;

e) reliquato, in catasto F. 27, n. 79, corso IV Novembre, mq. 517;

f) seminativo, in catasto F. 28, n. 25, reg. La Costa, mq. 10.108;

g) seminativo, in catasto F. 56, n. 46, reg. Pongione, mq. 10.741;

h) seminativo, in catasto F. 56, n. 42, strada Rivalta, mq. 6.696;

i) seminativo, in catasto F. 56, n. 68, reg. Pustissi, mq. 14.480;

l) prato irriguo, in catasto F. 58, n. 72, reg. Nosetta, mq. 10.000;

4. — Boschi e cedui:

a) nel comune di Rivoli, in catasto F. 6, n. 32, reg. Perosa, mq. 4.765;

b) nel comune di Rivoli, in catasto F. 46, n. 16, reg. Indritto, mq. 2.804;

c) nel comune di Rivoli, in catasto F. 46, n. 35, Pian delle Topie, mq. 3.939;

d) nel comune di Rivoli, in catasto F. 46, n. 62, reg. Pozzetto, mq. 2.693;

e) nel comune di Rivoli, in catasto F. 46, n. 62, reg. Fontana Dindino, mq. 2.089;

f) nel comune di Rosta, reg. Pietra Savoia, metri quadrati 1.492;

Mobili: beni mobili, attrezzature, arredi, etc., specificatamente indicati nell'allegato mod. *D* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 69.439.000.

Passività: debiti, oneri ed altre passività specificatamente indicati nell'allegato mod. *F* ai verbali della commissione sopra detta.

Beni in conto terzi: cose dei terzi avute in deposito, specificatamente indicate nell'allegato mod. *G* ai verbali della commissione sopra detta.

Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1276.**

Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969 concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969 concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, di compensazione per le tariffe sociali e di normalizzazione dai conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui ai regolamenti citati nelle premesse, debitamente documentate dai calcoli relativi alla determinazione degli oneri, sono sottoposte dal direttore generale all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa, che ne accerta il fondamento e delibera sul loro corso.

Dopo la delibera favorevole del consiglio di amministrazione, il direttore generale delle ferrovie dello Stato presenta le domande al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

I termini previsti dai regolamenti citati nelle premesse per le decisioni decorrono dalla data di invio al Ministro delle domande da parte del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Le decisioni sulle domande dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono adottate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto per quanto riguarda le domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico ovvero con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la decisione comporti il mantenimento di tali obblighi e le relative compensazioni o riguardi la compensazione degli oneri per tariffe sociali e la normalizzazione dei conti. Le decisioni stesse sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avuta comunicazione delle decisioni, il direttore generale delle ferrovie dello Stato ne informa il consiglio di amministrazione. Se tali decisioni, non sono conformi alle richieste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il consiglio di amministrazione delibera, su documentata proposta del direttore generale, se debbano farsi valere ulteriormente gli interessi dell'azienda stessa.

In caso di delibera affermativa, il direttore generale delle ferrovie dello Stato inoltra, entro due mesi dalla data di ricevimento delle decisioni, una documentata relazione al Ministro il quale la invia, allegando eventualmente le proprie osservazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva, che sarà adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale, nelle fasi istruttorie del procedimento di cui al presente decreto, della direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **1277.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, di Ancona, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, di Ancona, viene autorizzato ad acquistare dal fallimento di Marulli Antonio la clinica sanatoriale denominata « Clinica sanatoriale villa Marulli », sita nel comune di Cosenza, per il complessivo importo di L. 100.000.000; detto immobile è distinto al catasto rustico alla partita n. 1216, foglio di mappa n. 10, particelle numeri 112, 111, 113 parte, per una superfiicie complessiva di mq. 33.567 circa.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. **1278.**

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, da parte del comune di Cervia, di metri quadrati 18.000 di terreno sito nella zona pinetale di Milano Marittima, distinto in catasto rustico al foglio n. 15, particelle frazionali 7 parte e 8 parte.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **153.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ciriè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera;

Visti il regio decreto 18 luglio 1909, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale civile di Ciriè (Torino), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri e altre finalità assistenziali, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, mediante il quale sono state approvate modifiche al predetto statuto;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1° marzo 1969, n. 8771, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ciriè (Torino) è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 5 febbraio 1969 e 26 febbraio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Ciriè (Torino), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:

A) *Immobili*:

1) in catasto terreni: comune di Ciriè, partita 4572, *F.* 9, specificatamente indicati nell'allegato *B* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

2) edificio ospedaliero, fabbricato di quattro piani, con n. 76 vani ed accessori, per un valore capitale approssimativo di L. 182.000.000.

B) *Mobili*:

1) beni mobili, attrezzature, etc., specificatamente indicati nell'inventario allegato sub *H* ai verbali della commissione predetta;

2) fondo di cassa: nella misura del 70 % sull'importo totale di L. 46.592.334 accertato alla data del 26 febbraio 1969.

Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **154.**

Trasferimento del posto di tecnico laureato dall'Istituto di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma all'Istituto di geologia nucleare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1780, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della suddetta università;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Considerato che la Corte dei conti non ha ammesso a registrazione il decreto ministeriale 16 luglio 1968, con il quale veniva effettuato, a decorrere dal 1° novembre 1968, il trasferimento all'Università di Pisa del posto sopracitato, in quanto ha fatto rilevare che il trasferimento dei posti di tecnico laureato da un istituto ad un altro di diversa università importa una modificazione alla ripartizione organica di detto posto da effettuare con decreto presidenziale ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Considerata la necessità di adottare la forma del decreto presidenziale per operare detto trasferimento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1968, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è trasferito dall'Istituto di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, all'Istituto di geologia nucleare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. **155**.

Trasferimento del posto di professore universitario di ruolo dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla facoltà di magistero della stessa università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, n. 1221, con il quale venne trasferito alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina il posto già assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, alla facoltà di magistero della stessa università;

Visto il verbale dell'adunanza del 5 dicembre 1969, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia ha deliberato di restituire a quella di magistero della predetta università il posto avuto in prestito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, n. 1221, mediante trasferimento del posto di professore di ruolo assegnatole, per l'anno accademico 1969-70, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di medicina e chirurgia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore universitario di ruolo assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è trasferito alla facoltà di magistero della stessa università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n 234, *foglio n.* 147 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **156**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e di S. Lorenzo martire, nel comune di Villa Minozzo.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 20 aprile 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Andrea apostolo, in frazione Asta del comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) e di S. Lorenzo martire, in frazione Febbio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **157**.

Mutamento della denominazione dell'associazione laicale con fini di religione, denominata « Aiuto alla Chiesa perseguitata », con sede in Grottaferrata.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione dell'associazione laicale, con fini di religione, denominata « Aiuto alla Chiesa perseguitata », con sede in Grottaferrata (Roma), in « Aiuto alla Chiesa che soffre ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 144. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **158**.

Mutamento della denominazione dell'istituto delle suore « Povere figlie di S. Antonio », in Ariccia.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione dell'istituto delle suore « Povere figlie di S. Antonio », già con sede in Napoli ed ora in Ariccia (Roma), in « Congregazione delle religiose francescane di S. Antonio ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **159**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Ferrara, via Ercole I d'Este di proprietà dell'ingegnere Galliano Rabbi al prezzo di L. 120.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 155. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 12 gennaio 1970 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1970, n. 13, con il quale, in dipendenza degli eventi nello stesso decreto indicati, veniva accertato dal 15 novembre 1969 al 12 gennaio 1970 il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, ad eccezione degli uffici delle imposte dirette, per i quali veniva fatta riserva di provvedere con successivo decreto;

Considerato che, a causa degli eventi menzionati nel succitato decreto nonchè del prolungarsi dell'astensione dal lavoro del personale degli uffici delle imposte dirette, si è verificato un irregolare andamento dei servizi dei predetti uffici delle imposte dirette fino al giorno 6 aprile 1970;

Ritenuto pertanto che occorre determinare, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, la durata del periodo di mancato o irregolare andamento dei servizi negli uffici suddetti;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette della Repubblica è accertato dal 15 novembre 1969 al 6 aprile 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: PRETI

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Piemonte.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione del Piemonte;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Piemonte sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Piemonte.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province del Piemonte;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione del Piemonte è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni del Piemonte dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 78.285		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Alessandria	478.613	6	8.903	6
Asti	214.604	2	(*) 58.034	3
Cuneo	536.356	6	(*) 66.646	7
Novara .	460.190	5	(*) 68.765	6
Torino .	1.824.254	23	23.699	23
Vercelli	400.233	5	8.808	5
	3.914.250	47	234.855	50

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3685) *Il Ministro per l'interno*: Restivo

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Lombardia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Lombardia;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Lombardia sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Lombardia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Lombardia;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Lombardia è composto di 80 membri.

Gli 80 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Lombardia dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 92.576		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bergamo	744.670	8	4.062	8
Brescia	882.949	9	49.765	9
Como	622.132	6	(*) 66.676	7
Cremona	351.160	3	(*) 73.432	4
Mantova	387.255	4	16.951	4
Milano	3.156.815	34	9.231	34
Pavia	518.193	5	(*) 55.313	6
Sondrio	161.450	1	(*) 68.874	2
Varese	581.528	6	26.072	6
	7.406.152	76	370.376	80

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: Restivo

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Veneto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione del Veneto;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Veneto sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Veneto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Sentiti i prefetti delle province del Veneto;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione del Veneto è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni del Veneto dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 76.931		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Belluno	234.921	3	4.128	3
Padova .	694.017	9	1.638	9
Rovigo .	277.811	3	47.018	3
Treviso .	607.616	7	(*) 69.099	8
Venezia	749.173	9	(*) 56.794	10
Verona .	667.517	8	(*) 52.069	9
Vicenza	615.507	8	59	8
	3.846.562	47	230.805	50

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Liguria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Liguria;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Liguria sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Liguria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;
Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Sentiti i prefetti delle province della Liguria;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Liguria è composto di 40 membri.

I 40 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Liguria dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 43.383		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Genova	1.031.091	23	(*) 33.282	24
Imperia	202.160	4	(*) 28.628	5
La Spezia	239.256	5	22.341	5
Savona	262.842	6	2.544	6
	1.735.349	38	86.795	40

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3688) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Emilia-Romagna sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione dell'Emilia-Romagna è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni dell'Emilia-Romagna dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 73.333		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bologna	841.474	11	34.811	11
Ferrara	403.218	5	(*) 36.553	6
Forlì .	521.128	7	7.797	7
Modena	511.355	6	(*) 71.357	7
Parma	389.199	5	22.534	5
Piacenza .	291.059	3	(*) 71.060	4
Ravenna .	329.559	4	(*) 36.227	5
Reggio nell'Emilia	379.688	5	13.023	5
	3.666.680	46	293.362	50

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: Restivo

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Toscana;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Toscana sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Toscana;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Toscana è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: Restivo

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Toscana dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 65.723		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Arezzo	308.964	4	(*) 46.072	5
Firenze	1.012.703	15	26.858	15
Grosseto	220.305	3	23.136	3
Livorno	310.210	4	(*) 47.318	5
Lucca	365.540	5	(*) 36.925	6
Massa-Carrara . .	202.981	3	5.812	3
Pisa	362.396	5	33.781	5
Pistoia	232.999	3	(*) 35.830	4
Siena	270.062	4	7.170	4
	3.286.160	46	262.902	50

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: Restivo

(3690)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Umbria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione dell'Umbria;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione dell'Umbria sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione dell'Umbria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province dell'Umbria;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione dell'Umbria è composto di 30 membri.

I 30 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni dell'Umbria dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 26.491		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Perugia . . .	570.149	21	(*) 13.838	22
Terni . .	224.596	8	12.668	8
	794.745	29	26.506	30

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

(3691)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione delle Marche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione delle Marche;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione delle Marche sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione delle Marche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province delle Marche;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione delle Marche è composto di 40 membri.

I 40 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni delle Marche dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 33.687		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Ancona	405.709	12	1.465	12
Ascoli Piceno . .	335.627	9	(*) 32.444	10
Macerata	291.412	8	(*) 21.916	9
Pesaro e Urbino .	314.741	9	11.558	9
	1.347.489	38	67.383	40

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3692)

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Lazio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione del Lazio;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Lazio sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Lazio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province del Lazio;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione del Lazio è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni del Lazio dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 79.179		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Frosinone	438.254	5	(*) 42.359	6
Latina	319.056	4	2.340	4
Rieti .	162.405	2	4.047	2
Roma	2.775.380	35	4.115	35
Viterbo .	263.862	3	26.325	3
	3.958.957	49	79.186	50

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3693) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione degli Abruzzi;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione degli Abruzzi sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province degli Abruzzi;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione degli Abruzzi è composto di 40 membri.

I 40 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni degli Abruzzi dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 30.156		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Chieti	373.632	12	11.760	12
L'Aquila	328.989	10	(*) 27.429	11
Pescara	242.958	8	1.710	8
Teramo	260.687	8	(*) 19.439	9
	1.206.266	38	60.338	40

N.B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3694) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Molise.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione del Molise;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione del Molise sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione del Molise.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province del Molise;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione del Molise è composto di 30 membri.

I 30 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni del Molise dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 11.935		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Campobasso .	252.251	21	1.616	21
Isernia . .	105.801	8	(*) 10.321	9
	358.052	29	11.937	30

N. B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

(3695)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Campania.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Campania;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Campania sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Campania.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Campania;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Campania è composto di 60 membri.

I 60 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Campania dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 79.345		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Avellino	464.904	5	(*) 68.179	6
Benevento . . .	313.020	3	(*) 74.985	4
Caserta	649.327	8	14.567	8
Napoli	2.421.243	30	(*) 40.893	31
Salerno	912.265	11	39.470	11
	4.760.759	57	238.094	60

N. B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3696) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Puglia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Puglia;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Puglia sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Puglia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Puglia;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Puglia è composto di 50 membri.

I 50 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Puglia dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 68.424		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bari	1.263.245	18	31.613	18
Brindisi	345.635	5	3.515	5
Foggia	665.286	9	(*) 49.470	10
Lecce	678.338	9	(*) 62.522	10
Taranto	468.713	6	(*) 58.169	7
	3.421.217	47	205.289	50

N. B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3697) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Basilicata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Basilicata;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Basilicata sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Basilicata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Basilicata;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Basilicata è composto di 30 membri.

I 30 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Basilicata dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 21.476		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Matera	200.131	9	6.847	9
Potenza	444.166	20	(*) 14.646	21
	644.297	29	21.493	30

N. B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Convocazione dei comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

D'intesa con il presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della regione della Calabria;

Decreta:

I comizi per la prima elezione del consiglio regionale della regione della Calabria sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Determinazione del numero dei componenti il consiglio regionale e assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni della regione della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale sono stati convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, 2 e 23 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale »;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sentiti i prefetti delle province della Calabria;

Decreta:

Il consiglio regionale della regione della Calabria è composto di 40 membri.

I 40 seggi sono assegnati alle circoscrizioni della predetta regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni della Calabria dei seggi di consigliere regionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione censimento 1961	Quoziente: 51.126		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Catanzaro	741.509	14	25.745	14
Cosenza	694.398	13	(*) 29.760	14
Reggio di Calabria	609.140	11	(*) 46.754	12
	2.045.047	38	102.259	40

N. B. — Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali va assegnato un seggio.

(3699) *Il Ministro per l'interno*: RESTIVO

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1969-70;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1969-70, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe	Dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.
Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare	*Lunedì 29 giugno*, ore 9, presso l'Istituto in cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte. La riunione preliminare proseguirà *martedì 30 giugno*.
Prima prova scritta	*Mercoledì 1° luglio*, ore 8,30. Durata della prova: sei ore.
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica	*Giovedì 2 luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 luglio, per la durata giornaliera indicata in calce al tema (1).
Revisione e valutazione degli elaborati	Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui (o delle prove orali integrative), la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione e alla valutazione degli elaborati.
Inizio delle prove orali integrative o dei colloqui	Non prima del terzo giorno e non oltre il sesto (esclusi dal computo i giorni festivi) dal termine delle prove scritte. Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza.

(1) Per motivi di culto lo svolgimento della prova potrà continuare nei giorni di venerdì 3 e lunedì 6 luglio, anziché nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 luglio.

La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio.

I candidati privatisti sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di tre o quattro al giorno, e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione	*Lunedì* 20 *luglio* (prima prova): ore 8,30. *Martedì* 21 *luglio* (seconda prova): ore 8,30. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio.
Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti, perchè impegnate nelle prove scritte suppletive)	*Mercoledì* 22 *luglio* (venerdì 24 luglio per la maturità artistica).
Giudizio di maturità e adempimenti vari	A partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.
Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Di regola ad ogni commissione sono assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali al massimo sedici privatisti.

Possono essere sedi aggiunte di esame, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 3.
Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, di cui agli articoli 5 e 8 della legge citata nelle premesse.

Devono intendersi abrogate le disposizioni che condizionavano l'ammissione al voto di condotta e, per gli istituti tecnici agrari e industriali, al numero delle assenze fatte durante l'anno scolastico.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge già citata.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.
Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 3, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine

di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi effettivamente svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio (ex coefficiente) e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo:

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa a tutte le operazioni di esame relative ai soli candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non solo eleggibili.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Nelle commissioni per la maturità magistrale sono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 8.

Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi, al quale il presidente della commissione o chi ne fa le veci segnala le assenze e gli impedimenti.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Per la maturità artistica, le sostituzioni sono disposte dal Ministro.

Art. 9.

Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad esse assegnate, nonchè gli atti trasmessi dai consigli di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 8 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 10.

Maturità magistrale

E' consentito, per il corrente anno scolastico 1969-70, che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 11.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 30 *maggio*, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 9 *luglio*.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - dai capi di istituto.

Art. 12.
Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi indicati dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il 9 *luglio*, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 13.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta in applicazione dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato a norma del precedente art. 1, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 14.
Prove orali integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti, a norma dell'art. 3 della legge citata nelle premesse, a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 13.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè delle prove scritte nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o promozione a classi precedenti l'ultima: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati già forniti di maturità o di abilitazione ovvero di idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione superiore di altro tipo e indirizzo: sulle materie o parti di materie, comprese quelle di cui alla lettera *a*), non incluse nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella.

Art. 15.
Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 16.
Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio nè in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 17.
Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce, entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte, a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 7, alle sole operazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e

di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del giudizio previsto dall'art. 8 della legge n. 119 già citata e provvede ad ogni adempimento prescritto dall'articolo stesso e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente art. 17 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 19.

Diario degli scrutini ed esami non di maturità negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti

Allo scopo di non distogliere capi d'istituto o professori di istituti statali da compiti connessi alle riunioni dei consigli di classe, di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza, e di assicurare, al tempo stesso, la presenza del commissario governativo presso istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, le operazioni di scrutinio finale e le date d'inizio degli esami di idoneità, promozione e licenza presso questi ultimi istituti possono essere posticipate di qualche giorno.

Art. 20.

Norme incompatibili

Sono abrogate le norme di precedenti ordinanze che contrastino con quelle della presente.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

TABELLA ANNESSA ALL'ORDINANZA 15 APRILE 1970
(Art. 14)

Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti

I. — *Maturità tecnica*

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali	
indirizzo amministrativo .	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo mercantile .	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri .	Topografia e disegno topografico
Istituti tecnici femminili	
indirizzo generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo econome-dietiste .	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici	
indirizzo capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo macchinisti . . .	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali	
indirizzo arti fotografiche .	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo arti grafiche . .	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo chimica conciaria .	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo chimica nucleare .	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo cronometria . . .	Elettrotecnica, cronometria e laboratorio
indirizzo disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo elettrotecnica . .	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo energia nucleare .	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo fisica industriale .	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo industria cartaria .	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo industria ottica .	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo industria tessile .	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo industria tintoria .	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo maglieria	Filatura, tecnologia magliera e laboratorio
indirizzo materie plastiche .	Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
indirizzo meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo metallurgia . . .	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo telecomunicazioni .	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo termotecnica . .	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio

II. — *Maturità artistica*

Sezione I	Elementi di carattere architettonico prospettico e geometrico
Sezione II	Disegno dal vero

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

(3547)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Materie sulle quali verteranno le prove per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Ordina:

Art. 1.

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1969-1970, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2ª dell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna 3ª della suddetta tabella *A*.

Art. 3.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, della Valle d'Aosta; in quelli, con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli, con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei le materie oggetto del colloquio di cui al precedente art. 2 sono indicate nell'allegata tabella *B*.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

TABELLA *A*

Tipi di maturità (*a*)	Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Maturità classica	Greco (versione dal greco)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Storia ed educazione civica Matematica
Maturità scientifica	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Scienze naturali, chimica e geografia Fisica
Maturità magistrale	Matematica	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica Latino
Maturità artistica:		Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia artistica (per i candidati della I sezione) Matematica (per i candidati della II sezione)
Sezione I	Saggio di figura dal vero	
Sezione II	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	
Maturità tecnica:		
Istituti tecnici agrari	Estimo	Lettere italiane Industrie agrarie Zootecnia Agronomia e coltivazioni
Specializzazione: Viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico Meccanica enologica
Istituti tecnici commerciali: Indirizzo: Amministrativo	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Tecnica commerciale Diritto

N.B. Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento. Resta inteso che, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati: per gli istituti tecnici, i diversi indirizzi; per i licei artistici, le due sezioni;

(*b*) o grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici e i licei artistici;

(*c*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

Tipi di maturità (a)	Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Indirizzo: Mercantile	Tecnica commerciale	Lettere italiane Lingua straniera Merceologia Ragioneria
Specializzazione: Commercio con l'estero	Tecnica commerciale	Lettere italiane Seconda lingua straniera Diritto Ragioneria
Specializzazione: Amministrazione industriale	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare Tecnologia industriale tessile
Specializzazione: Programmazione	Ragioneria	Lettere italiane Matematica e statistica Tecnica commerciale Trattamento automatico dell'informazione
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Prima lingua straniera	Lettere italiane Seconda lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze, diritto Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Costruzioni e disegno di costruzioni	Lettere italiane Topografia Estimo Elementi di diritto
Istituti tecnici femminili: Indirizzo generale . .	Economia domestica	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Storia dell'arte
Indirizzo: Econome-dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Diritto, economia e legislazione sociale Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione
Indirizzo: Dirigenti di comunità .	Psicologia e pedagogia	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Igiene, puericultura Contabilità e statistica
Istituti tecnici nautici: Indirizzo: Capitani .	Lingua straniera	Lettere italiane Navigazione Arte navale Radioelettronica
Indirizzo: Macchinisti	Disegno di macchine	Lettere italiane Macchine Elettronica e impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
Indirizzo: Costruttori .	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Lettere italiane Teoria della nave Elettrotecnica Lingua straniera
Istituti tecnici per il turismo .	Tecnica turistica	Lingua e lettere italiane Seconda lingua straniera Ragioneria generale e applicata Legislazione turistica

Tipi di maturità (a)	Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: Arti fotografiche	Disegno applicato all'arte fotografica	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica
Indirizzo: Arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia grafica Impianti grafici
Indirizzo: Chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria Impianti di conceria
Indirizzo: Chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Chimica industriale Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica ed elettrochimica
Indirizzo: Chimica nucleare	(*d*)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica nucleare industriale Radiochimica
Indirizzo: Confezione industriale	Modellistica industriale e disegno relativo e organizzazione	Lettere italiane Tecnologia della confezione industriale organizzazione Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale Contabilità ed analisi dei costi
Indirizzo: Costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Cronometria	Meccanica applicata all'orologeria e disegno	Lettere italiane Elettrotecnica, cronometria Tecnologia meccanica della orologeria Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Disegnatori di tessuti . . .	Disegno artistico per tessuti	Lettere italiane Analisi, composizione fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria di stampa Storia dell'arte
Indirizzo: Edilizia .	Costruzioni edili, stradali, idrauliche	Lettere italiane Estimo Topografia Tecnologia dei materiali e delle costruzioni impianto ed organizzazione del cantiere
Indirizzo: Elettronica industriale .	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica industriale controlli e servomeccanismi ed applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Elettronica e programmazione	Elettronica industriale, digitale	Lettere italiane Matematica, matematica applicata e statistica Elaboratori, programmazione Tecnologie elettroniche

(*d*) Nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.

Tipi di maturità (a)	Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Indirizzo: Elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Lettere italiane Misure elettriche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie
Indirizzo: Energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Impianti nucleari e tecnologie relative Fisica atomica e nucleare, strumentazione Controlli, servomeccanismi e applicazioni
Indirizzo: Fisica industriale	Elettrotecnica	Lettere italiane Impianti industriali Fisica applicata Analisi chimica generale e tecnica
Indirizzo: Industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Industrie cerealicole	Industrie cerealicole	Lettere italiane Chimica agraria Meccanica e macchine Meccanica agraria
Indirizzo: Industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Lettere italiane Studi di fabbricazione Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Industria mineraria	Arricchimento dei minerali	Lettere italiane Arte mineraria Mineralogia e geologia Topografia
Indirizzo: Industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Lettere italiane Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Industria ottica	Disegno tecnico	Lettere italiane Strumenti ottici, tecnologia del vetro Ottica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Industria tessile	Disegno tessile	Lettere italiane Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili Filatura, tecnologia tessile
Indirizzo: Industria tintoria	(d)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti
Indirizzo: Maglieria	Disegno tecnico	Lettere italiane Elementi di tintoria Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Filatura, tecnologia magliera
Indirizzo: Materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Tecnologia meccanica Chimica delle materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche

Tipi di maturità (a)	Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Indirizzo: Meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Lettere italiane Tecnologia meccanica Macchine a fluido Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Lettere italiane Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione Elettrotecnica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: Metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Lettere italiane Chimica analitica Impianti metallurgici Lavorazione dei metalli
Indirizzo: Tecnologia alimentari	Tecnologie degli impianti alimentari e disegno	Lettere italiane Complementi di biologia, microbiologia generale e applicata Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica generale ed elettrochimica
Indirizzo: Telecomunicazioni	Radioelettronica	Lettere italiane Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: Termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Elementi di diritto e di economia

N.B. Per quanto riguarda gli esami di licenza nei licei linguistici riconosciuti saranno date disposizioni con apposita ordinanza.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

TABELLA *B*

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*)
VALLE D'AOSTA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere francesi Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Scienze naturali, chimica e geografia Fisica
	Maturità magistrale	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Storia ed educazione civica

N.B. Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei programmi ed orari di insegnamento. Resta inteso che, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*)
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lingua francese Lettere italiane Tecnica commerciale Diritto
	b) per geometri	Lingua francese Lettere italiane Topografia Estimo
FRIULI-VENEZIA GIULIA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere slovene Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Scienze naturali, chimica e geografia Fisica
	Maturità magistrale	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Storia ed educazione civica
	Maturità tecnica:	
	commerciale ad indirizzo mercantile	Lettere slovene Lettere italiane Ragioneria Merceologia
BOLZANO	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere tedesche Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Scienze naturali. chimica e geografia Fisica
	Maturità magistrale	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Storia ed educazione civica
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere tedesche Lettere italiane Tecnica commerciale Diritto (1)
	b) per geometri	Lettere tedesche Lettere italiane Topografia Estimo
	c) femminile	
	indirizzo: generale	Tedesco Italiano Pedagogia Storia dell'arte
	d) industriale	
	indirizzo: elettrotecnica	Lettere tedesche Lettere italiane Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie
	indirizzo: meccanica	Lettere tedesche Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologia meccanica

(1) Per l'istituto tecnico commerciale di Ortisei il diritto è sostituito con la geografia generale ed economica.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

(3546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Notificazione del Governo italiano all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

Il 14 febbraio 1970 il Governo italiano in base ad autorizzazione disposta dall'art. 9 legge 12 dicembre 1969, n. 1074, ha notificato all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dall'ordinamento italiano per l'entrata in vigore dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 1970.

(3361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo », con sede in Barete

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 aprile 1970, il rag. Francesco Gentile è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo » con sede in Barete (L'Aquila), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Alfonso Cerulli.

(3357)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fra pescatori », con sede in Anguillara Sabazia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, l'avv. Umberto Pasqualitti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Fra pescatori », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), in sostituzione del sig. Raimondo Isidori.

(3109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nell'estratto del decreto ministeriale n. 9839/2200 del 16 maggio 1969 riguardante la sclassificazione e l'alienazione della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in Orta Nova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 15 settembre 1969, pag. 5822, ove è scritto « ... planimetria tratturale con i numeri 1532-*g* e 134-*v* » leggasi « ... planimetria tratturale con i numeri 152/*g* e 134/*v* ».

(3474)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bologna

Con decreto 14 febbraio 1970, n. 45 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno ex alveo abbandonato della fossa Cavallina segnati nel catasto del comune di Bologna al foglio n. 262, mappali 519 (mq. 50), 17 (mq. 40), 73 (mq. 110), 72½ (mq. 100) della superficie complessiva di mq. 300 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 novembre 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di storia del diritto italiano e di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le seconde cattedre di storia del diritto italiano e di diritto processuale civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3517)

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di patologia generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3518)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Camilla Martinengo, nata a Milano il 5 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 22 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3444)

La dott.ssa Anna Maria Luzi nata a Roma il 29 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 13 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3445)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.263.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.379.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.408.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazionedei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.476.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.618.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.373.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.790.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.201.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.230.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.721.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.937.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.459.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.725.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.098.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.515.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.853.537 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.530.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.944.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.534.240, con la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.801.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Agnano »
(Manifestazione 5 aprile 1970)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 5 aprile 1970 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 5 aprile 1970 nell'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AA n. 64919:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Une De Mai;
2) Biglietto serie N n. 56063:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Eileen Eden;
3) Biglietto serie D n. 49299:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Snow Speed;
4) Biglietto serie G n. 48806:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Tony M.;
5) Biglietto serie N n. 38531:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Murray Mir.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	D	n.	08493	9) Bigl. serie	M	n.	13421
2) » »	D	»	79502	10) » »	M	»	42325
3) » »	E	»	58585	11) » »	M	»	97291
4) » »	E	»	75934	12) » »	N	»	27646
5) » »	G	»	10505	13) » »	O	»	59339
6) » »	H	»	88698	14) » »	T	»	85954
7) » »	I	»	07267	15) » »	U	»	66642
8) » »	I	»	71461	16) » »	AB	»	29036

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie AA n. 64919 vincente il primo premio . . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie N n. 56063 vincente il secondo premio . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie D n. 49299 vincente il terzo premio . . . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie G n. 48806 vincente il quarto premio . . . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie N n. 38531 vincente il quinto premio . . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri 16 biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 62.500 ciascuno.

(3479)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 35, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Berloni Dario è stato dichiarato irricevibile per la parte in cui impugna il provvedimento del prefetto di Pesaro n. 45825 in data 27 dicembre 1967 con il quale è stata respinta l'istanza del nominato sig. Berloni, tendente ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di tre impianti di distribuzione di carburanti, siti rispettivamente in via Picciola, viale Don Minzoni e viale Piave di Pesaro e avverso l'ivi menzionato provvedimento in data 30 marzo 1967 di voltura delle autorizzazioni stesse a favore dell'Automobile club di Pesaro ed è stato respinto per la parte in cui impugna il decreto in data 24 aprile 1968 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Berloni Dario avverso il provvedimento adottato dal prefetto di Pesaro in data 30 marzo 1967 di voltura delle autorizzazioni in precedenza rilasciate al ricorrente a favore dell'Automobile club di Pesaro.

(3482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti riservato ai laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, per il disimpegno di mansioni amministrative nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere prestato servizio militare di leva o essere stato esonerato;

7) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non avere cessato per qualsiasi ragione di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) *i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito* (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) dovranno essere documentati, superate le prove scritte, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apposita richiesta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto tributario;

3) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, inoltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) economia politica;

2) diritto del lavoro;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) legislazione concernente l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento è consentito il solo uso dei codici e delle collezioni di legge senza annotazioni) saranno concesse sette ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;
20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: sino ad un massimo di 5 punti;
titoli di cultura: sino ad un massimo di 10 punti;
pubblicazioni: sino ad un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di ventotto punti su quaranta, con non meno di ventiquattro punti su quaranta in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di ventiquattro punti su quaranta.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro comunicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano, senza giustificato motivo, servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato ex-coefficiente 229 (consigliere di 3ª classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il presidente: PAGLIARA

(3068)

Concorso per titoli ed esami a due posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, in possesso di laurea conseguita con almeno i pieni voti legali (99/110).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti riservato ai laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, con la votazione indicata al n. 7) del successivo art. 2, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non inferiore ai 26 anni e non superiore ai 36, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere prestato servizio militare di leva o essere stato esonerato;

7) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita con almeno i pieni voti legali (99/110) presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domanda di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non avere cessato per qualsiasi ragione di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) dovranno essere documentati, superate le prove scritte, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apposita richiesta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in quattro prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto tributario;
3) diritto amministrativo;
4) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) diritto del lavoro;
2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
3) legislazione concernente l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento è consentito il solo uso dei codici e delle collezioni di legge senza annotazioni) saranno concesse sette ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;
20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: sino ad un massimo di 8 punti;
titoli di cultura: sino ad un massimo di 7 punti;
pubblicazioni: sino ad un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di trenta punti su quaranta, con non meno di ventotto punti su quaranta in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di ventotto punti su quaranta.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro comunicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano, senza giustificato motivo, servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato ex-coefficiente 325 (consigliere di 1ª classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso potranno essere adibiti a mansioni ispettive o amministrative presso la sede centrale o presso le sedi periferiche dell'ente.

Essi saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il presidente: PAGLIARA

(3069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso a premio per un «manifesto» sulla sicurezza della circolazione stradale

La commissione giudicatrice del bando di concorso a premio, riservato agli artisti italiani per la realizzazione di un manifesto sulla sicurezza della circolazione stradale n. 7770 del 13 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 dicembre 1969, nella seduta conclusiva del 23 marzo 1970, ha dichiarato vincitori i sottoindicati concorrenti:

Primo premio, ex-aequo ai seguenti autori:

Archiletti Antonio, di Roma;
Cervilli Daniela e Tognacca Anna Maria, di Milano;
Martinelli Michele, di Altedo (Bologna).

Secondo premio, ex-aequo ai seguenti autori:

Venturelli Paolo, di Fano (Pesaro);
Di Tomaso Marcello, di Udine.

Terzi premi, ex-aequo ai seguenti autori:

Solendo Nunzio, di Roma;
Gariazzo Mario, di Roma;
Barreca Giorgio, di Roma;
Costi Eolo, di Roma;
Valgolio Umberto, di Brescia.

(3160)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.